

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA

CASTELLI PER ELEVATORI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	CASTELLI PER ELEVATORI
Procedure esecutive:	Allestimento di castelli per elevatori.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Puleggia, chiave a stella, utensili d uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Caduta del personale dall'alto; caduta di elementi costitutivi del castello per sfilamento dall'imbracatura durante il sollevamento al piano; contusioni alle mani per l'uso degli utensili per il montaggio; caduta degli utensili dall'alto.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	<p>I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati tra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti. I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio. (DPR 164/56 art.55).</p> <p>Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5. (DPR 164/56 art. 56).</p> <p>Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti , sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiEDE normali. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purchè in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiEDE al non meno di cm 30. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,2 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani. (DPR 164/56 art. 56).</p> <p>I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono montati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto quando gli argani sono installati a terra. In quest ultimo caso, oltre ad essere saldamenti ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo. Il manovratore degli argani a bandiera fissati a montanti di impalcature, quando non possono essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza. (DPR 164/56 art.57).</p> <p>Per i castelli di tiro una circolare del Ministero del Lavoro del settembre 1988 ha ritenuto non applicabile l'art. 27 del DPR 547/55, confermando che non esiste l'obbligo di allestire il sottoponte di sicurezza ai piani di queste strutture.</p>

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

La protezione del varco per il passaggio di carico può essere realizzata da una barriera mobile asportabile, che dovrà chiudere il varco quando non vengono eseguite manovre di carico/scarico. Una protezione ancora più valida è quella realizzata da un cancelletto apribile verso l'interno. Utilizzare solo elementi dello stesso ponteggio munito di autorizzazione ministeriale ed attenersi alle indicazioni fornite dal costruttore contenute nel libretto.

**Dispositivi di prot. individuale:
(D. L.vo 475/92)**

Casco, guanti, cintura di sicurezza durante l' allestimento del castello.

**Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:**

Controlli sanitari: